



IL RETTORE

- Visto** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 Giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- Visto** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, pubblicato in G.U. n. 250 del 23 ottobre 1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 di riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e successive modificazioni;
- Visto** il Decreto Ministeriale 6 marzo 2006, n. 172 "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina", pubblicato sulla G.U. 12 maggio 2006, n. 109, Serie Generale, e successive modificazioni;
- Visto** il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 "Definizione degli Standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione";
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca approvato con Decreto Rettorale n. 20723 del 19 dicembre 2007 e successive modifiche;
- Visto** il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 "Standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di Medicina d'Emergenza-Urgenza " e successive modificazioni;
- Visto** il Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 25124 del 27 marzo 2009;
- Visto** il Regolamento degli Studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 25755 del 18 giugno 2009 e successive modifiche;
- Visto** il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 28322 del 24 febbraio 2010 e successive modificazioni;
- Vista** la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 31 maggio 2011;
- Vista** la delibera del Senato Accademico del 4 luglio 2011;

DECRETA

Sono emanate le seguenti modifiche del *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca* promulgato con D.R. n. 28322 del 24 febbraio 2010 e già modificato con D.R. 0012097 del 13 maggio 2011:

L'art. 28 è così modificato:

Art. 28 - Esame di diploma

"Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'esame dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale.

Essa consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.

Relatore della tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.

La discussione della tesi deve avvenire a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto, ovvero dalla data di scadenza del corso legale degli studi per i non titolari di contratto, e concludersi entro le due settimane seguenti.

In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato dovrà presentare idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

In caso di mancato completamento del lavoro di tesi entro i termini stabiliti annualmente per il deposito della tesi, in caso di esito negativo della discussione, o in caso di assenza alla stessa giustificata ai sensi del precedente comma, il medico in formazione specialistica deve sostenere con esito positivo l'esame finale entro i 4 mesi successivi alla scadenza della validità del suo contratto o successivi alla scadenza del corso legale degli studi per i non titolari di contratti.

In caso contrario decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Per ciascuna Scuola, la commissione è nominata dal Preside di Facoltà ed è composta da sette membri e comunque da non meno di cinque docenti facenti parte del Consiglio della Scuola, di cui la maggioranza deve essere rappresentata da professori di ruolo della Facoltà, tra i quali almeno due di prima fascia.

Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola. In caso di sua assenza, a causa di forza maggiore, la presidenza è assunta dal Professore di I fascia con maggior anzianità nel ruolo o, in caso di parità, maggior anzianità anagrafica.

Le Commissioni hanno validità annuale, per il periodo intercorrente tra 1 novembre e 31 ottobre.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale."

Le modifiche entrano in vigore dal giorno di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.



Il Rettore
(Prof. *Marcello Fontanesi*)